

L' **Unità di Informazione Finanziaria** ha pubblicato un *Provvedimento* con 34 *Indicatori di anomalia* che sostituiranno gli *Indicatori* e gli *Schemi di comportamenti anomali* pubblicati nei *Provvedimenti* e nelle *Comunicazioni* emessi fino ad oggi dalla **Banca d'Italia** e dall'**Uif** stesso.

E' un documento dinamico, che verrà aggiornato di volta in volta con lo scopo di integrare gli *Indicatori di anomalia*, tenendo conto dell'esperienza dell'analisi finanziaria e investigativa delle *Segnalazioni di operazioni sospette*. Il *Provvedimento* verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ed entrerà in vigore il **1.1.24**.

Gli *Indicatori di anomalia*, gli *Schemi* ed i *Modelli di comportamenti anomali* sono gli strumenti di ausilio, previsti dal **Decreto antiriciclaggio** per la rilevazione delle *Operazioni sospette di riciclaggio*. Questi *Atti* rientrano nelle prerogative dell'**Uif** allo scopo di agevolare l'individuazione delle *Operazioni sospette*, emanando ed aggiornando periodicamente, previa presentazione al *Comitato di sicurezza finanziaria*, gli *Schemi* e gli *Indicatori di anomalia*, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed in una apposita Sezione del Sito istituzionale **Uif**.

Gli *Indicatori di anomalia*, indicati nell'**art.6, comma4, lettera e, Dlgs.231/07**, consistono in una *elencazione, a carattere esemplificativo, di connotazioni di operatività (ovvero di comportamenti della clientela) da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio*.

*Essi hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono al contenimento degli oneri ed al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di Operazioni sospette da parte dei Soggetti obbligati. I Modelli e gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla Uif, integrano gli Indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l'individuazione delle Operazioni sospette da parte dei Soggetti obbligati, fornendo un feedback generalizzato relativamente a specifiche fattispecie di operatività.*

Il *Provvedimento* si rivolge agli *Intermediari bancari e finanziari*, agli altri *Operatori finanziari*, ai *Professionisti*, agli *Operatori non finanziari*, ai *Prestatori di servizi di gioco* ed ai *Soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari*, fornendo validi strumenti per una più efficace individuazione di *Operazioni sospette di riciclaggio*. Il Documento si struttura come segue:

- *gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività;*
- *gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;*
- *gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo o a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.*

Nella fase applicativa, i *Soggetti obbligati* selezionano gli *Indicatori* rilevanti sulla base della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificano i *Sub-indici* ad essi applicabili, in modo da *ritenere sospetto qualsiasi circostanza che non sia giustificata da specifiche esigenze, rappresentate dallo stesso Soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi*.

Ai fini della selezione, nel *Provvedimento* si evidenzia che gli indicatori della *Sezione A* e gli *Indicatori da 9 a 14* della *Sezione B* dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i *Destinatari*, salvo ipotesi specifiche di non

applicabilità da valutare caso per caso. Infine, taluni *Indicatori* possono essere rilevanti nell'ambito di plurimi comparti di attività svolte dai *Destinatari*, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

L'*Indicatore 26* in materia di *crypto-assets* può essere applicato anche da *Intermediari bancari, finanziari o Professionisti* che, alla luce dell'attività svolta, intercettino *Operazioni sospette* basate sull'utilizzo di tali strumenti; invece gli *Indicatori da 28 a 30 in materia di mandati fiduciari e trust* possono essere presi in considerazione da *Società fiduciarie, Intermediari bancari e finanziari, Professionisti e Prestatori di servizi relativi a Società e trust*.

*L'elenco degli Indicatori e dei Sub-indici non è esaustiva né vincolante; è possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto. In più, le fattispecie sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di circostanze anomale di natura soggettiva e/o oggettiva, non giustificate dalla Controparte, individuate dal Destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che **non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta.***